

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2189)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1967 (V. Stampati nn. 2305-3776)*

**d'iniziativa dei deputati ARMATO (2305); NANNUZZI (3776)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 aprile 1967*

Valutabilità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291, per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I consiglieri del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, che hanno superato il concorso di merito distinto e l'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione, indetti con decreti ministeriali 14 dicembre 1962, e successivamente esclusi dalla graduatoria del concorso e dell'esame anzidetti per difetto di anzianità, hanno titolo ad essere inseriti, in base alla votazione a suo tempo conseguita, nella graduatoria del primo concorso di merito distinto o, rispettivamente, del primo esame di idoneità al quale potrebbero partecipare dopo il compimento dell'anzianità di servizio prescritta, per ciascun tipo di esame, dall'articolo 164 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da computarsi anche tenendo conto della complessiva riduzione di anzianità prevista dall'articolo 34 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.